Circolare
periodica fiscale

CIRCOLARE INFORMATIVA NOVEMBRE 2026

Con la presente circolare periodica mensile si riportano le principali novità del periodo. Si fornisce infine utile scadenziario dei principali adempimenti del mese di novembre 2026.

STUDIO NEGRI E ASSOCIATI
Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco
Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911
studio@negriassociati.com
www.negriassociati.com

Sommario

NOTIZIE IN SINTESI 3

TERMINE DI ACCERTAMENTO DEI COMPONENTI NEGATIVI PLURIENNALI 5

TERMINE DI DECADENZA DELL'ACCERTAMENTO 6

NUMERAZIONE E BOLLATURA DEI LIBRI CONTABILI 8

CONFRONTO IPERAMMORTAMENTO 2026 E CREDITO D'IMPOSTA 4.0 9

L'INVIO TELEMATICO DELLE LETTERE D'INTENTO 11

EROGAZIONE COMPENSI AMMINISTRATORE 13

ASPETTI CONTABILI E FISCALI DEGLI OMAGGI NATALIZI 14

PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI NOVEMBRE 2026 18

NOTIZIE IN SINTESI

NUOVO TESTO UNICO IVA DAL 2027

- *Dal 1.01.2027 si applica il nuovo Testo Unico Iva (D.Lgs. 10/2026), che non modifica la sostanza dell'imposta ma cambia la numerazione degli articoli di riferimento. Chi opera in esenzione, ad esempio, oggi richiama in fattura l'art. 10 D.P.R. 633/1972, mentre dal 2027 la previsione corrispondente sarà l'art. 37 del nuovo testo.*
- *Le aziende devono quindi verificare per tempo, con il fornitore del software, i codici norma delle operazioni attive e passive, i richiami di legge riportati in fattura e nei file XML e le registrazioni del ciclo attivo e passivo, soprattutto se i dati vengono acquisiti in automatico dal flusso telematico. L'art. 170, c. 3, prevede che i riferimenti a norme soppresse si intendano rapportati a quelle corrispondenti, ma questa clausola non sostituisce l'aggiornamento dei sistemi, che è opportuno completare prima di fine anno.*

RAVVEDIMENTO SPECIALE ANCHE IN 10 RATE

- *Con il comunicato 26.10.2026 l'Agenzia delle Entrate segnala la pubblicazione del provvedimento 23.10.2026, n. 296141, che dà attuazione al ravvedimento speciale previsto dall'art. 29 D.Lgs. 148/2026 nei confronti dei contribuenti che entro il 2.11.2026 rinnovano il concordato preventivo biennale 2026-2027 dopo aver concluso la prima adesione per il biennio 2024-2025.*
- *L'opzione è esercitabile per ogni anno sanabile (2020-2023) con il versamento dell'imposta sostitutiva tramite F24 dal 1.01.2027 al 15.03.2027, con un unico versamento oppure in 10 rate mensili. Nel campo "Anno di riferimento" deve essere inserita l'indicazione di una delle annualità (2020-2023) cui si riferisce il versamento, del numero complessivo delle rate e dei codici tributo che saranno istituiti con successiva risoluzione.*
- *Per il calcolo dell'imposta, occorre fare riferimento alle dichiarazioni presentate entro il 12.08.2026, e precisamente ai campi dei relativi modelli Redditi e Irap riportati in allegato allo stesso provvedimento n. 296141/2026.*

RIMBORSO E SGRAVIO DEI DAZI DOGANALI IN VIA TELEMATICA

- *Con avviso 23.09.2026, l'Agenzia delle Dogane ha definito una nuova procedura, più semplice, per la presentazione delle istanze di restituzione dei diritti doganali, che promuove la digitalizzazione e l'implementazione di nuove semplificazioni. L'Agenzia ha pubblicato anche il manuale utente "Gestione Rimborsi e Sgravi", che fornisce agli operatori le linee guida per accedere all'iter digitalizzato.*
- *La nuova applicazione è accessibile tramite il Portale unico dogane e monopoli (Pudm) e consente di presentare istanze di rimborso e/o di sgravio dei dazi in modalità digitale, in sostituzione degli attuali modelli Rem/Rep, gestire le comunicazioni tra operatore economico e Ufficio Adm da sistema e monitorare ogni fase del processo, sino all'accoglimento o al rigetto.*

VERSIONE DEFINITIVA DEI PRINCIPI ITALIANI DI VALUTAZIONE

- *È stata pubblicata il 21.09.2026 la versione definitiva dei Principi italiani di valutazione (Piv), le regole e i criteri tecnici emanati dall'Organismo italiano di valutazione (Oiv) per guidare gli esperti nella stima credibile del valore di aziende, beni, strumenti finanziari e immobili. La nuova edizione rivede gli incarichi, introduce in modo espresso la scalabilità del processo e rafforza l'attenzione sulla base informativa e sulla responsabilità dell'esperto.*
- *La nuova versione è applicabile dal 1.01.2027, con possibilità di adozione anticipata. Le nuove regole interessano non soltanto le valutazioni connesse alle operazioni straordinarie, ma anche quelle richieste in sede di bilancio, nei contenziosi e nei procedimenti previsti dalla legge.*

RADDOPPIO DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO PER VIOLAZIONI PENALI

- *Il raddoppio dei termini di accertamento per violazioni penali non riguarda l'anno in cui è stato commesso il reato (che si consuma con la presentazione della dichiarazione), bensì il periodo d'imposta correlato alla dichiarazione stessa. Ciò in quanto un ragionamento contrario comporterebbe l'indebito differimento del potere accertativo a un successivo periodo d'imposta.*

STUDIO NEGRI E ASSOCIATI
Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco
Centro Meridiane Torre B
Tel. +39 0341 226911
studio@negriassociati.com
www.negriassociati.com

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E CAMBIO D'USO DELL'IMMOBILE	• *La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, con la sentenza n. 431/2026, ha sostenuto che è sufficiente il cambio d'uso di un immobile, destinandolo a bed and breakfast, per impedire l'accesso al bonus ristrutturazioni. La detrazione compete solo per interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su unità immobiliari residenziali o che lo diventano dopo l'esecuzione delle opere, mentre col cambio d'uso l'immobile diviene turistico/ricettivo.* • *Tale sentenza avrà riflessi anche sugli affitti brevi dal momento che i Comuni stanno obbligando i cambi d'uso sugli immobili per limitare gli affitti brevi, prevedendo categorie specifiche dedicate ai bed and breakfast e agli affittacamere.*
BANCAROTTA SEMPLICE PER ASSENZA DI LIBRI CONTABILI	• *La Cassazione, nella sentenza n. 33938/2026, ha applicato la sanzione della bancarotta semplice all'amministratore della società che non porta i libri in tribunale. Per aggravare il dissesto non basta l'incremento di singole voci di debito nella società poi fallita, ma è necessario che risulti deteriorata la complessiva situazione economico-patrimoniale dell'impresa. Ma anche le spese sorte prima dell'insolvenza contano: sussiste il nesso tra l'inerzia dell'imputato e il fallimento della società se si tratta di oneri per interessi e sanzioni del fisco che crescono nel tempo per il mancato pagamento. Pesa sulla condanna il giudizio controfattuale, che si ottiene confrontando l'andamento effettivo della società con ciò che invece sarebbe successo grazie a un'azione tempestiva: la prova può ritenersi raggiunta se i costi aggiuntivi sono ragionevolmente riconducibili al ritardo.*
VERIFICHE SULLE DICHIARAZIONI D'INTENTO	• *La Cassazione, con ordinanza n. 25915/2026, ha stabilito, in materia di Iva, che la regolare trasmissione telematica della dichiarazione d'intento non esonera il fornitore da ogni verifica quando emergano elementi idonei a rendere sospetta l'operazione o inattendibile il cliente. Se il Fisco dimostra l'assenza dei requisiti dell'esportatore abituale e la conoscibilità della frode, spetta al cedente provare di avere adottato le cautele ragionevolmente esigibili da un operatore accorto.*
VOTO DI ASTENSIONE NELLE ASSEMBLEE DI S.R.L. E S.P.A.	• *Il Notariato del Triveneto, con le massime H.B.44 e I.B.35, ha analizzato la disciplina delle assemblee di S.r.l. e S.p.a. In particolare, è stato chiarito che il voto di astensione deve essere equiparato a un voto contrario sia nell'assemblea delle S.p.a. sia in quelle delle S.r.l. Può comunque essere inserita nello statuto della S.r.l. una clausola secondo la quale il voto di astensione determina una diminuzione della base di calcolo del quorum deliberativo, con la conseguenza che il quorum si ottiene confrontando i voti favorevoli e i contrari, senza considerare gli astenuti.*
NUOVE REGOLE PER LE SOCIETÀ A RISTRETTA BASE PARTECIPATIVA DAL 12.08.2026	• *Le novità del D.Lgs. 148/2026 in materia di società a ristretta base partecipativa non sono retroattive, non essendo una norma di interpretazione autentica. Di conseguenza, la presunzione di accertamento del reddito della società di capitali a ristretta base partecipativa si applica dal 12.08.2026.*
INTEGRAZIONE DI BILANCIO ABBREVIATO CON INFORMAZIONI INSUFFICIENTI	• *Il bilancio redatto in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) non esonera dall'obbligo di rispettare la chiarezza, la veridicità e la correttezza. Se le informazioni minime di legge non consentono una rappresentazione intelligibile e completa della situazione patrimoniale e finanziaria, gli amministratori sono tenuti a fornire le informazioni complementari, che potrebbero portare alla stesura del bilancio ordinario.* • *La giurisprudenza ha anche chiarito che la mancanza di queste informazioni determina la nullità della delibera di approvazione.*
CREDITO INFRANNUALE IVA	• *Scade il 2.11.2026 il termine per chiedere il rimborso del credito infrannuale Iva relativo al 3° trimestre 2026, ovvero per utilizzare il credito stesso in compensazione*

3° TRIMESTRE 2026	*orizzontale nei limiti e alle condizioni di legge. In entrambi i casi, i contribuenti aventi diritto devono presentare all'Agenzia delle Entrate il modello TR.* • *Possono chiedere il rimborso, o utilizzare in compensazione orizzontale, l'eccedenza d'Iva a credito maturata nel terzo trimestre solare del 2026, purché superiore a € 2.582, i soggetti passivi che, con riferimento a tale periodo, si trovano in una delle situazioni previste.*

TERMINE DI ACCERTAMENTO DEI COMPONENTI NEGATIVI PLURIENNALI

L'art. 22 D.Lgs. 148/2026 ha stabilito per i componenti negativi del reddito d'impresa a efficacia pluriennale, fatta eccezione per quelli relativi a operazioni inesistenti, che il termine previsto per l'accertamento dall'art. 43, c. 1 D.P.R. 600/1973 (31.12 del 5° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione) decorre a partire dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta nel quale, per la prima volta, una quota di detti componenti è stata dedotta. Intervenuta la notifica dell'avviso di accertamento, per il periodo d'imposta in corso al momento della notifica, per quello precedente e per quelli successivi, si applicano le disposizioni generali di cui all'art. 43, c. 1 D.P.R. 600/1973. Con riferimento alle quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali, nonché alle quote delle spese relative a più esercizi, la disposizione si applica per le violazioni riscontrabili al momento dell'acquisto del bene o del sostenimento della spesa. Le nuove disposizioni, che interessano anche le quote dell'iperammortamento, sono applicabili ai beni e servizi acquistati a partire dal periodo di imposta in corso al 31.12.2027.

TERMINI DI DECADENZA DELL'ACCERTAMENTO	***Oggetto***	• *Componenti negativi del* ***reddito d'impresa*** *a efficacia pluriennale, fatta eccezione per quelli relativi a operazioni inesistenti.* • *Sembrano, pertanto, esclusi i componenti positivi di reddito (come plusvalenze), le detrazioni, i crediti d'imposta e le perdite fruibili in più anni e il lavoro autonomo.*
	Termine	*Si applica il termine previsto per l'accertamento dall'art. 43, c. 1 D.P.R. 600/1973: 31.12 del 5° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.*
	Decorrenza	*Il termine decorre a partire dalla dichiarazione relativa al* ***periodo d'imposta nel quale, per la prima volta, una quota dei componenti è stata dedotta****.*
VIOLAZIONI	***Notifica avviso di accertamento***	• *Intervenuta la notifica dell'avviso di accertamento, per il* ***periodo d'imposta in corso al momento della notifica, per quello precedente e per quelli successivi****, si applicano le disposizioni generali di cui all'art. 43, c. 1 D.P.R. 600/1973.* • *Quindi, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31.12 del 5° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.* • *Questo inciso evita l'estinzione del potere impositivo anche in caso di accertamento tempestivamente effettuato; l'Amministrazione rischierebbe di non poter accertare le componenti degli anni successivi, benché l'azione di controllo sia stata tempestivamente intrapresa.*

	Poteri di controllo ordinari	*Restano fermi i poteri di controllo sulla spettanza dei rimborsi eventualmente richiesti.*
	Dichiarazione integrativa	• *Resta inoltre ferma l'applicazione dell'art. 1, c. 640, lett. b) L. 190/2014.* • *Pertanto, nelle ipotesi di presentazione di dichiarazione integrativa ai sensi degli artt. 2, c. 8 e 8, c. 6-bis D.P.R. 322/1998 e 13 D.Lgs. 472/1997, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, nei casi di regolarizzazione dell'omissione o dell'errore, i termini per l'accertamento di cui agli artt. 43 D.P.R. 600/1973 e 57 D.P.R. 633/1972 decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa, limitatamente ai soli elementi oggetto dell'integrazione.*
	Quote di ammortamento	*Con riferimento alle quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali, nonché alle quote delle spese relative a più esercizi, la disposizione si applica per le* ***violazioni riscontrabili al momento dell'acquisto*** *del bene o del sostenimento della spesa.*
ENTRATA IN VIGORE	• *Le nuove disposizioni sono applicabili ai beni e servizi* ***acquistati a partire dal periodo di imposta in corso al 31.12.2027****.* • *In assenza di una espressa qualificazione da parte del legislatore della natura interpretativa della disposizione e tenuto conto che l'art. 22, c. 3 D.Lgs. 148/2026 ne stabilisce specificamente la decorrenza, la norma introduce una regola nuova in materia di termini per l'esercizio dell'attività di accertamento relativamente ai componenti negativi a efficacia pluriennale, applicabile ai beni e servizi acquistati a partire dal periodo di imposta in corso al 31.12.2027 (Telefisco settembre 2026).*	
	Per esempio, gli accertamenti relativi agli acquisti effettuati nel 2027 dovranno essere notificati entro il 31.12.2033, anche se riguardano quote di costi dedotte in anni successivi al 2027, fino all'anno precedente a quello dell'accertamento.	

TERMINE DI DECADENZA DELL'ACCERTAMENTO

Il sistema dei termini di decadenza dell'accertamento fiscale, un tempo incentrato sulla data del 31.12 come scadenza certa e uniforme, si è trasformato in un meccanismo articolato con scadenze variabili e "mobili". Le deroghe introdotte negli anni – contraddittorio preventivo generalizzato, regimi speciali per crediti d'imposta, monitoraggio fiscale estero, recupero di aiuti di Stato – rendono oggi indispensabile un'analisi caso per caso. Non esiste più un'unica data di riferimento: la decadenza effettiva dipende dal tipo di atto, dalla natura della contestazione, dalla condotta procedurale dell'Ufficio e dalle scelte del contribuente. La verifica richiede un approccio sistematico che muova dall'identificazione del tipo di atto e del momento rilevante, fino al calcolo delle eventuali proroghe applicabili.

Termine ordinario: imposte sui redditi e Iva	*L'avviso di accertamento deve essere notificato entro il* ***31.12 del 5° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.***	***Esempio****: periodo d'imposta 2020, dichiarazione presentata nel 2021.*	*Termine ordinario: 31.12.2026.*

<table>
<tr><td>Art. 43
D.P.R. 600/1973
Art. 57
D.P.R. 633/1972</td><td>In caso di dichiarazione omessa il termine è il 7° anno. Il momento rilevante è quello di presentazione della dichiarazione, non il periodo cui si riferiscono le imposte.</td><td colspan="2">Dichiarazione omessa per il 2020.</td><td>Termine: 31.12.2028.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Fine della proroga Covid per il periodo d'imposta 2019</td><td rowspan="2">• L'art. 67 D.L. 18/2020 aveva sospeso i termini di accertamento per 85 giorni durante l'emergenza pandemica, con effetti sulle annualità aperte al 17.03.2020 (dal 2016 al 2018).
• Per il periodo d'imposta 2019 la sospensione non produce alcun effetto e dal 2020 si torna alla scadenza ordinaria.</td><td>Anni con coda Covid</td><td>• 2016.
• 2017.
• 2018.</td><td>• 26.03.2023.
• 26.03.2024.
• 26.03.2025.</td></tr>
<tr><td>Nessuna coda</td><td>2019</td><td>Scadenza al 31.12.2025.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Contraddittorio preventivo generalizzato e proroga dei termini
Art. 6-bis
L. 212/2000</td><td rowspan="3">• Prima di emettere un atto impositivo, l'Ufficio deve notificare al contribuente uno schema di atto. Il contribuente ha 60 giorni per presentare memorie. Solo dopo questo termine l'Ufficio può emettere l'atto definitivo.
• Se lo schema di atto è notificato entro il termine ordinario di decadenza, scatta una proroga automatica di 120 giorni dalla scadenza dei 60 giorni, al verificarsi di almeno una condizione:
- la scadenza dei 60 giorni cade dopo il termine ordinario di decadenza;
- tra la scadenza dei 60 giorni e il termine ordinario di decadenza intercorrono meno di 120 giorni.
• La proroga decorre dalla scadenza del termine per il contraddittorio, non dalla data di notifica dello schema di atto.</td><td colspan="2" rowspan="2">Esempio
• Schema notificato il 1.09.2026 (periodo 2020). I 60 giorni scadono il 31.10.2026.
• Tra il 31.10 e il 31.12 vi sono 61 giorni, cioè meno di 120.
• Se invece lo schema fosse notificato il 1.03.2026 (60 giorni al 30.04.2026, con 245 giorni liberi fino al 31.12.2026).</td><td>• Proroga.
• Nuovo termine: 28.02.2027.</td></tr>
<tr><td>Nessuna proroga.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Schemi notificati a settembre 2026 generano decadenze intorno a marzo 2027.</td></tr>
<tr><td>Contraddittorio non obbligatorio: posizione dell'Agenzia Entrate
Telefisco 2026</td><td>• Per alcune categorie di atti (es.: recupero di crediti inesistenti) il contraddittorio preventivo non è obbligatorio per legge. Tuttavia, l'AdE ha chiarito che quando l'Ufficio lo applica volontariamente, valgono le stesse regole e gli stessi termini di proroga previsti per il contraddittorio obbligatorio.
• La scelta di attivare il procedimento comporta tutte le conseguenze temporali, inclusa la proroga di 120 giorni.</td><td colspan="2">Esempio
Schema di atto per recupero credito inesistente notificato nell'autunno 2026 (termine ordinario 31.12.2026).</td><td>• Si applica la proroga.
• L'atto definitivo può essere notificato nei primi mesi del 2027 senza violare la decadenza.</td></tr>
<tr><td>Accertamento con adesione dopo lo schema di atto: la data che rileva
Art. 5, c. 3-bis</td><td>Se il contribuente presenta istanza di accertamento con adesione dopo aver ricevuto uno schema di atto, il termine di decadenza è prorogato di 120 giorni dalla scadenza naturale (non dalla comparizione), se tra la data fissata per la comparizione e la decadenza naturale intercorrono meno di 90 giorni.</td><td colspan="3">• Nel caso il contribuente presenti istanza a fine dicembre 2026, la comparizione non può essere fissata in pochi giorni. Se cade nel 2027, il termine ordinario è già scaduto.
• La norma, letta letteralmente, potrebbe far ritenere che la proroga non scatti.</td></tr>
</table>

D.Lgs. 19.06.1997, n. 218	La norma usa la parola "**comparizione**" (l'incontro ufficiale tra le parti), non la data di presentazione dell'istanza.	**L'Agenzia non ha ancora fornito chiarimenti ufficiali** su questo punto.	

NUMERAZIONE E BOLLATURA DEI LIBRI CONTABILI

L'art. 2215 c.c. non prevede l'obbligo della bollatura e della vidimazione del libro giornale e del libro degli inventari. Restano, invece, soggetti all'obbligo di bollatura i libri sociali obbligatori previsti dall'art. 2421 c.c. e ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.
La formulazione degli artt. 39 D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e 22 D.P.R. 29.09.1973, n. 600 esclude l'obbligo della bollatura per i registri previsti dalle norme fiscali. Anche per tali registri sussiste l'obbligo della numerazione progressiva delle pagine che li compongono. L'imposta di bollo è dovuta anche in assenza di stampa dei registri fiscali tenuti con modalità elettronica.

Tipologie di imprese	***Libri e registri***	***Bollatura (vidimazione) iniziale***	***Tassa di concessione governativa***	***Imposta di bollo***	
Imprenditori individuali	• *Giornale.* • *Inventari.*	*No*	*No*	***€ 32,00*** *Ogni 100 pagine o frazione*	
• *Società semplici.* • *Società di fatto.* • *Società in nome collettivo.* • *Società in accomandita semplice.* • *Società di armamento.* • *Enti pubblici e privati, compresi i consorzi, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale.* • *Enti pubblici e privati che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, ad eccezione delle cooperative edilizie e loro consorzi.* • *Società cooperative.* • *Società di mutua assicurazione.*	• *Giornale.* • *Inventari.*	*No*	*No*	***€ 32,00*** *Ogni 100 pagine o frazione*	
	• *Soci.* • *Assemblee.* • *Consiglio di amministrazione.* • *Collegio sindacale.* • *Comitato esecutivo.* • *Obbligazioni.* • *Obbligazionisti.* *E relativi sezionali Tenuti per obbligo di legge o* ***volontariamente***	***Sì***	*Tassa iniziale di libro.* ***€ 67,00***[1] *Ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine*	***€ 16,00*** *Ogni 100 pagine o frazione*	
• *Società per azioni.* • *Società in accomandita per azioni.* • *Società a responsabilità limitata.*	*Con capitale sociale o fondo di dotazione* ***non superiore****, al 1.01, a € 516.456,90*	• *Giornale.* • *Inventari.*	*No*	*Tassa annuale forfetaria.* ***€ 309,87***[2]	***€ 16,00*** *Ogni 100 pagine o frazione*
		• *Soci.* • *Assemblee.* • *Consiglio di amministrazione.* • *Collegio sindacale.* • *Comitato esecutivo.* • *Obbligazioni.*	***Sì***		

		• *Obbligazionisti.* *E relativi sezionali*			
	Con capitale sociale o fondo di dotazione ***superiore****, al 1.01, a € 516.456,90*	• *Giornale.* • *Inventari.*	*No*	*Tassa annuale forfetaria.* ***€ 516,46***[2]	***€ 16,00*** *Ogni 100 pagine o frazione*
		• *Soci.* • *Assemblee.* • *Consiglio di amministrazione.* • *Collegio sindacale.* • *Comitato esecutivo.* • *Obbligazioni.* • *Obbligazionisti.* *E relativi sezionali*	***Sì***		

Note	1. *Art. 23 Tariffa D.P.R. 641/1972. È ridotta a 1/4 per cooperative edilizie e loro consorzi.* 2. • *Il versamento della tassa annuale è fisso, indipendentemente dal numero dei libri o registri e delle relative pagine.* • *La tassa deve essere corrisposta entro il termine di versamento dell'Iva dovuta per l'anno precedente.* • ***Per l'anno di inizio di attività*** *la tassa deve essere corrisposta prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività, nella quale devono essere indicati gli estremi del versamento.*

CONFRONTO IPERAMMORTAMENTO 2026 E CREDITO D'IMPOSTA 4.0

La legge di Bilancio 2026 ha reintrodotto l'iperammortamento per gli investimenti in beni strumentali di cui agli allegati IV e V, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, effettuati dalla data di entrata in vigore della disposizione normativa (1.01.2026). La maggiorazione del costo di acquisizione ai fini fiscali è articolata su tre scaglioni: 180% per investimenti fino a € 2,5 milioni, 100% per investimenti oltre € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni, 50% per investimenti oltre € 10 milioni e fino a € 20 milioni. L'agevolazione si concretizza in una variazione in diminuzione rilevante ai fini Ires, senza alcun beneficio Irap. La maggiorazione non si applica agli investimenti che rientrano nel termine lungo (1.01.2025-31.12.2025, o entro il 30.06.2026 con ordine accettato e acconto del 20% entro il 31.12.2025), che beneficiano del credito d'imposta 4.0. Il confronto economico evidenzia che l'iperammortamento, pur diluito nel tempo, genera un risparmio fiscale complessivo superiore al credito d'imposta 4.0.

Profilo generale	Iperammortamento 2026	Credito d'imposta 4.0
Ambito oggettivo	*Investimenti in beni strumentali di cui agli allegati IV e V annessi alla L. 199/2025,* ***interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione*** *o alla rete di fornitura.* *Applicabile agli investimenti effettuati dal 1.01.2026 al 30.09.2028.*	*Investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'art. 1, cc. 1057-bis–1058-ter, L. 178/2020,* ***interconnessi al sistema aziendale****.* *Applicabile agli investimenti effettuati nel termine lungo: 1.01.2025-31.12.2025, o entro 30.06.2026 con ordine accettato e acconto 20% entro 31.12.2025.*
Misura agevolazione 1° scaglione	• ***Maggiorazione del 180% del costo*** *di acquisizione per investimenti fino a € 2,5 milioni.* • *Il costo fiscalmente ammortizzabile passa da 100 a 280 (100 + 180).*	• ***Credito d'imposta pari al 20%*** *del costo di acquisizione per investimenti fino a € 2,5 milioni.* • *Su € 100.000 di investimento, credito di € 20.000.*
Misura agevolazione 2° scaglione	• ***Maggiorazione del 100%*** *per investimenti oltre € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni.* • *Il costo fiscalmente ammortizzabile raddoppia.*	***Credito d'imposta pari al 10%*** *del costo di acquisizione per investimenti oltre € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni.*
Misura agevolazione 3° scaglione	***Maggiorazione del 50%*** *per investimenti oltre* *€ 10 milioni e fino a € 20 milioni.*	***Credito d'imposta pari al 5%*** *del costo di acquisizione per investimenti oltre € 10 milioni e fino a € 20 milioni.*
Meccanismo di funzionamento	• ***Variazione in diminuzione del reddito di impresa****.* • *Il costo civilistico viene maggiorato fiscalmente, generando quote di ammortamento fiscale superiori a quelle civilistiche.* • ***La maggiorazione è una componente negativa di reddito****.*	• ***Credito d'imposta utilizzabile in compensazione tramite modello F24****.* • *Non è rimborsabile né cedibile.* • *Costituisce un beneficio diretto che riduce i tributi da versare.*
Effetti ai fini Ires	• *Riduzione del reddito imponibile Ires pari alla quota di iperammortamento (variazione in diminuzione).* • *Risparmio annuo pari al 24% della variazione in diminuzione. Beneficio distribuito su tutto il periodo di ammortamento.* • *L'ammortamento ordinario (100.000 × aliquota) genera ulteriore risparmio Ires del 24%, identico al caso Credito 4.0.*	• *Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione di Ires e altri tributi.* • *Si aggiunge il risparmio Ires sulle quote di ammortamento ordinarie del bene (24% dell'ammortamento annuo).* • *Questo risparmio Ires è identico per entrambe le agevolazioni (base deducibile = 100.000 in entrambi i casi); il credito non concorre al reddito.*
Effetti ai fini Irap	• *Nessun beneficio Irap dalla maggiorazione.* • *La variazione in diminuzione opera esclusivamente ai fini Ires.* • *L'ammortamento ordinario rimane deducibile ai fini Irap (3,9% × amm. civile annuo), come per qualsiasi investimento.*	• *Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione di Irap.* • *Si aggiunge il risparmio Irap sulle quote di ammortamento ordinarie del bene (generalmente 3,9%).* • *Anche questo risparmio Irap è identico per entrambe le agevolazioni.*
Modalità di utilizzo	• *Variazione in diminuzione da indicare nel quadro del reddito d'impresa.* • *Riduce automaticamente il reddito imponibile dichiarato.*	• *Utilizzo esclusivamente in compensazione tramite modello F24.* • *Il credito può compensare qualsiasi tributo o contributo (Ires, Irap, Iva, ritenute, contributi Inps).*

L'INVIO TELEMATICO DELLE LETTERE D'INTENTO

Gli acquisti sul mercato nazionale senza IVA possono essere effettuati dall'esportatore abituale nei limiti di un importo annuo, definito "plafond", che si determina verificando l'ammontare complessivo delle operazioni di vendita non imponibili ai fini IVA effettuate nel periodo di imposta precedente.

La procedura da adottare per emettere la lettera di intento

L'esportatore abituale è il contribuente che nel corso dell'anno solare precedente ha effettuato operazioni di cessioni all'estero (esportazioni, operazioni assimilate alle esportazioni e cessioni intracomunitarie) per un importo superiore al 10% del proprio volume d'affari, secondo quanto previsto dall'art. 20, D.P.R. n. 633/1972.
Gli esportatori abituali hanno la possibilità di acquistare beni e servizi, o effettuare importazioni in regime di esenzione IVA: questo può avvenire nei limiti dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni con l'estero effettuate nel periodo di riferimento, ovvero l'anno solare precedente (plafond fisso) oppure nei 12 mesi precedenti (plafond mobile).

Le operazioni che concorrono a formare il plafond
Cessioni all'esportazione di cui all'art. 8, comma 1 lett. a) e b), D.P.R. n. 633/1972
Cessioni di beni e prestazione di servizi assimilate alle precedenti di cui all'art. 8-bis, D.P.R. n. 633/1972
Servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali di cui all'art. 9, D.P.R. n. 633/1972
Operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino di cui all'art. 71, comma 1, D.P.R. n. 633/1972
Operazioni non imponibili in base a trattati e accordi internazionali di cui all'art. 72, D.P.R. n. 633/1972
Cessioni di beni intra UE, comprese le operazioni triangolari, di cui all'art. 41, commi 1 e 2, e all'art. 58, D.L. n. 331/1993
Prestazioni extra UE rese dalle agenzie di viaggio di cui all'art. 74-ter, D.P.R. n. 633/1972
Cessioni intracomunitarie ed esportazioni di beni prelevati da un deposito IVA, con trasporto o spedizione in altro Stato UE di cui all'art. 50-bis, comma 4, lett. f) e g), D.L. n. 331/1993
Esportazioni di beni soggette al regime del margine di cui al D.L. n. 41/1995 (limitatamente all'importo del margine)

La dichiarazione di intento, che può riguardare una singola operazione o più operazioni (fino a un importo determinato) attesta la volontà del contribuente (esportatore abituale) di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti e/o importazioni senza applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 633/1972.
Anche per le importazioni, è possibile avvalersi di una sola dichiarazione di intento per più acquisti fino a concorrenza di un determinato importo nel corso del medesimo anno solare (nota Agenzia delle dogane n. 69283/2019).
Il modello DI è stato approvato dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 96911/2020 ed è composto dal frontespizio e dal quadro A. Il dichiarante indica se intende avvalersi della facoltà di effettuare acquisti e/o importazioni (il campo Dogana va barrato solo nel caso di importazioni). Nella sezione dichiarazione del frontespizio (campo 2) va indicato l'ammontare fino a concorrenza del quale si intende utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell'IVA nei confronti dell'operatore economico al quale è presentata la dichiarazione.

Nel quadro A plafond il contribuente indica la natura del plafond (fisso o mobile). Se alla data di presentazione della dichiarazione di intento la dichiarazione IVA è già stata presentata, va barrata la casella 1 e non è necessario indicare quali operazioni concorrono alla formazione del plafond. Se la dichiarazione annuale IVA non è ancora stata presentata, occorre barrare almeno una delle caselle da 2 a 5 indicando quali operazioni hanno concorso alla formazione del plafond.
Il fornitore è tenuto a verificare l'avvenuta trasmissione della dichiarazione di intento all'Agenzia delle Entrate prima di effettuare la relativa operazione. Tale verifica può avvenire nel proprio cassetto fiscale ovvero tramite la funzione di verifica messa a disposizione al link https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/VerificaIntent.do?evento=carica.

La possibilità di non avvalersi della dichiarazione di intento già presentata

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che se l'esportatore intende rettificare in diminuzione l'ammontare del plafond già comunicato o intende revocare la lettera di intento già spedita, non sono previste particolari formalità, in quanto il beneficio di effettuare gli acquisti senza l'applicazione dell'imposta rappresenta una facoltà e non un obbligo. Le operazioni per le quali è possibile avvalersi della facoltà di effettuare acquisti e importazioni in sospensione dell'imposta utilizzando il plafond disponibile possono subire variazioni in aumento o in diminuzione:

- *le variazioni in aumento del plafond devono obbligatoriamente essere precedute dalla presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate, successivamente comunicata al fornitore, di una nuova dichiarazione di intento;*
- *le variazioni in diminuzione del plafond già comunicato, invece, non necessitano di formalità obbligatorie. Se il cliente comunica al fornitore di non volersi più avvalere della facoltà di acquistare beni e servizi senza applicazione dell'imposta, il fornitore può emettere fatture con addebito di IVA.*

La volontà di non volersi avvalere della facoltà di sospendere l'imposta può essere comunicata al fornitore anche solo per alcuni acquisti, senza revocare del tutto la dichiarazione di intento presentata. Il consenso del cliente può essere acquisito con varie modalità, anche verbalmente, prima dell'emissione della fattura del fornitore o, per ipotesi, anche in un momento successivo. Il comportamento che si sostanzia nel pagamento della fattura al lordo dell'IVA addebitata e nell'esercizio del diritto alla detrazione della stessa da parte del cliente manifesta l'espressione di una volontà concludente.
Verificandosi tali situazioni, pertanto, in presenza di lettere di intento presentate all'Agenzia delle Entrate e di plafond capienti, il fornitore non ha l'obbligo di emettere fattura in regime di non imponibilità IVA se il cliente manifesta l'intenzione di non avvalersi del regime di sospensione di imposta per acquisti specifici (la lettera di intento mantiene comunque intatta la propria validità).

Controlli e aspetti sanzionatori

Il Legislatore ha previsto, nell'ambito delle misure fiscali, il rafforzamento del dispositivo di contrasto alle frodi realizzato con utilizzo di falso plafond IVA. L'Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità operative relative all'individuazione dei criteri di analisi del rischio e di controllo, delle procedure di invalidazione delle lettere d'intento trasmesse e di inibizione al rilascio di nuove lettere d'intento tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.
In particolare, sono state previste 2 macroaree di intervento:

- *l'effettuazione di specifiche analisi di rischio e conseguenti attività di controllo sostanziale finalizzate all'inibizione al rilascio e all'invalidazione di lettere d'intento illegittime da parte di falsi esportatori abituali;*
- *l'inibizione dell'emissione della fattura elettronica recante il titolo di non imponibilità ai fini IVA ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 633/1972 nel caso in cui questa riporti un numero di protocollo relativo a una lettera d'intento invalidata.*

Il fornitore è tenuto a verificare l'avvenuta trasmissione della dichiarazione di intento all'Agenzia delle Entrate prima di effettuare la cessione di beni o la prestazione di servizi in regime di non imponibilità IVA. Oltre al versamento dell'imposta originariamente non applicata, è prevista una sanzione del 70% (per le violazioni commesse prima del 1° settembre 2024 la sanzione era variabile dal 100% al 200%) dell'imposta per il fornitore che abbia eseguito la vendita al proprio cliente esportatore abituale in assenza di regolare dichiarazione di intento. È fatto salvo il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso.

EROGAZIONE COMPENSI AMMINISTRATORE

L'erogazione del compenso agli amministratori soggiace al principio di cassa la cui applicazione comporta che la deducibilità dei compensi deliberati per l'anno 2026 sia subordinata all'effettivo pagamento dei medesimi in corso d'anno. In particolare, possono verificarsi 2 casi:

Amministratore con rapporto di collaborazione	*viene emesso cedolino paga*	*I compensi sono deducibili dalla società nel 2026, a condizione che siano pagati non oltre il **12 gennaio 2027***
Amministratore con partita IVA	*viene emessa fattura*	*I compensi sono deducibili dalla società nel 2026, a condizione che siano pagati non oltre il **31 dicembre 2026***

*È evidente dalla tabella sopra riportata come nel caso dell'amministratore con rapporto di collaborazione si renda applicabile un principio in deroga a quello di cassa c.d**. principio di cassa allargata** che prevede l'ampliamento del periodo di pagamento ai primi 12 giorni del 2027.*
Venendo, invece, all'aspetto della attribuzione del compenso all'amministratore esso dovrà essere stato opportunamente deliberato dall'assemblea dei soci per un importo proporzionato all'opera svolta dall'amministratore stesso. Il tutto, al fine di evitare eventuali contestazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria. Inoltre, sarà bene indicare in delibera che all'importo indicato si dovrà aggiungere il carico previdenziale secondo la specifica situazione del beneficiario.
Si possono tuttavia verificare anche dei casi particolari; si tratta del compenso deliberato ma non corrisposto e della rinuncia allo stesso. In queste 2 circostanze potrebbe trovare applicazione una presunzione da parte dell'Amministrazione finanziaria: si tratterebbe del c.d. incasso giuridico.
L'incasso giuridico è una fictio iuris, di matrice antielusiva, secondo cui la rinuncia a un credito correlato a redditi tassati per cassa presuppone l'avvenuto incasso del credito e quindi l'obbligo di sottoporre a tassazione il relativo ammontare anche mediante applicazione di una ritenuta di imposta.
Tale principio è stato fatto proprio dall'Amministrazione finanziaria con la circolare n. 73/1994 e successivamente ribadito con la risoluzione n. 124/E/2017. In sostanza, si potrebbero realizzare le seguenti fattispecie:

Rinuncia compenso amministratore socio	*Non rileva in capo alla società ma determina tassazione in capo al socio con obbligo di ritenuta alla fonte*
Rinuncia compenso amministratore non socio	*Determina una sopravvenienza attiva tassabile in capo alla società, irrilevante fiscalmente sull'amministratore*

Può, altresì, accadere che le società provvedano al pagamento di una parte del compenso e si accorgano in corso d'anno di non riuscire a saldare quanto già oggetto di delibera entro la fine dell'anno. In casi come questi l'Amministrazione finanziaria equipara l'atto dispositivo del credito (la rinuncia ad esempio) all'incasso dello stesso. La tesi erariale si fonda sulla finzione in base alla quale disporre del diritto di credito rinunciandovi significa disporre in via mediata del reddito che quel credito rappresenta. Ciò in considerazione del fatto che se il contribuente avesse incassato il credito e successivamente disposto della somma si sarebbe generato il presupposto impositivo.
Nelle casistiche in cui l'amministratore è anche socio della società che ha deliberato il compenso si ritiene consigliabile, al posto della formalizzazione della rinuncia da parte dell'amministratore, convocare un'assemblea dei soci che decida di adeguare il compenso già deliberato antecedentemente, sulla scorta del fatto che non sussistono più le condizioni finanziarie per l'erogazione entro i termini previsti originariamente.

ASPETTI CONTABILI E FISCALI DEGLI OMAGGI NATALIZI

Come ogni anno, all'avvicinarsi delle festività natalizie riproponiamo gli aspetti contabili e fiscali degli omaggi a clienti, fornitori, dipendenti e terzi di un dono e/o di una cena natalizia.
La scelta tra le diverse tipologie di omaggio può essere dettata da svariati fattori, tuttavia, dal punto di vista fiscale occorre tener conto dei limiti di deducibilità dei costi e della relativa detraibilità dell'IVA, ed è pertanto necessario identificare:

- *la tipologia dei beni oggetto dell'omaggio;*
- *le caratteristiche del soggetto ricevente.*

In merito al primo discrimine occorre difatti distinguere, tra dipendenti, clienti, consulenti, agenti e rappresentanti o altri soggetti terzi rispetto all'impresa.
Relativamente ai beni, invece, occorre differenziare tra i beni acquisiti appositamente per essere omaggiati e gli omaggi costituiti da beni oggetto dell'attività di impresa.
Vediamo, pertanto, quale trattamento risulta applicabile alle diverse situazioni che si ottengono incrociando le 2 variabili sopra evidenziate.

Destinatario dell'omaggio	*Dipendente*
	Terzo
Tipologia del bene	*Beni prodotti o commercializzati dall'impresa*
	Beni acquistati per la donazione

Omaggi a soggetti terzi di beni che non rientrano nell'attività d'impresa

I costi sostenuti per l'acquisto di beni ceduti gratuitamente a terzi la cui produzione o il cui scambio non rientra nell'attività propria dell'impresa sono:

- *integralmente deducibili dal reddito di impresa nel periodo di sostenimento, se di valore unitario non superiore a 50 euro;*
- *qualificati come spese di rappresentanza.*

Valore unitario inferiore o uguale a 50 euro	*integralmente deducibili*
Valore unitario superiore a 50 euro	*la spesa rientra tra quelle di rappresentanza*

In merito alle spese di rappresentanza occorre ricordare che il testo dell'art. 108, comma 2, TUIR lega la deducibilità delle spese di rappresentanza sostenute nel periodo di imposta ai requisiti di inerenza, come stabiliti con Decreto MEF (tenuto conto anche della natura e della destinazione delle stesse), e di congruità.
L'inerenza si intende soddisfatta qualora le spese siano:

- *sostenute con finalità promozionali e di pubbliche relazioni;*
- *ragionevoli in funzione dell'obiettivo di generare benefici economici;*
- *coerenti con gli usi e le pratiche commerciali del settore.*

Quanto alla congruità essa andrà determinata rapportando:

- *il totale delle spese imputate per competenza nell'esercizio;*
- *con i ricavi e proventi della gestione caratteristica del periodo di imposta in cui sono sostenute (come risultanti da dichiarazione).*

Le soglie contenute nel testo dell'art. 108, TUIR sono le seguenti:

1. *1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro;*
2. *0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 milioni di euro e fino a 50 milioni;*
3. *0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro.*

Superato il limite di deducibilità così stabilito, la restante parte delle spese è da intendersi indeducibile con necessità di operare apposita variazione in aumento in dichiarazione dei redditi.

Percentuali di deducibilità	
Fino a 10 milioni di euro	***1,5%***
Oltre i 10 milioni e fino a 50 milioni di euro	***0,6%***
Oltre 50 milioni di euro	***0,4%***

In merito all'IVA, il D.P.R. n. 633/1972 afferma che non è ammessa la detrazione dell'IVA relativa alle spese di rappresentanza, tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro. Da cui:

Spese di rappresentanza di importo non superiore a 50 euro	*detraibilità del 100%*
Spese di rappresentanza superiori a 50 euro	*indetraibilità del 100%*

Omaggi a soggetti terzi di beni che rientrano nell'attività d'impresa

In taluni casi, a essere destinati a omaggio sono i beni che costituiscono il "prodotto" dell'azienda erogante o i beni che l'azienda commercializza. La precisa individuazione della documentazione relativa

al bene omaggiato è tutt'altro che agevole e, quasi sempre, la successiva destinazione a omaggio del bene richiede una rettifica delle scelte (in termini di classificazione contabile) originariamente operate:

- *dal punto di vista reddituale, tali beni acquistati o prodotti per la commercializzazione e successivamente destinati a omaggio costituiscono spesa di rappresentanza, con la conseguenza che andrà cambiata la classificazione contabile degli stessi e andranno rispettate le regole già esposte per la deduzione dei costi (le medesime previste nel caso di omaggio di beni che non rientrano nell'attività di impresa);*
- *dal punto di vista IVA, la cessione gratuita deve essere assoggettata a imposta (tramite fattura al cliente, con o senza rivalsa; solitamente si preferisce l'utilizzo dell'autofattura o del registro omaggi) sulla base del prezzo di acquisto o, in mancanza, del prezzo di costo dei beni, determinato nel momento in cui si effettua la cessione gratuita.*

Omaggi a dipendenti di beni da parte dell'impresa

Nel caso in cui i destinatari degli omaggi siano i dipendenti dell'impresa, il costo di acquisto di tali beni va classificato nella voce "spese per prestazioni di lavoro dipendente" e non nelle spese di rappresentanza; pertanto, tali costi saranno interamente deducibili dalla base imponibile al fine delle imposte dirette, a prescindere dal fatto che il bene sia o meno oggetto di produzione e/o commercio da parte dell'impresa.
Ai fini IVA, invece, nel caso di cessione gratuita a dipendenti di beni che non rientrano nell'attività propria dell'impresa, l'imposta per tali beni è indetraibile e la loro cessione gratuita è esclusa dal campo di applicazione dell'IVA. L'acquisto e la successiva cessione gratuita di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa segue il medesimo trattamento già commentato relativamente agli omaggi effettuati nei confronti di soggetti terzi (clienti, fornitori, ecc.).
In deroga temporanea alla disciplina ordinaria prevista dall'art. 51, comma 3 del TUIR, per il triennio 2025-2027 l'art.1, comma 390 e 391 della Legge di Bilancio 2025 ha stabilito che la soglia di esenzione fiscale per i beni e servizi aziendali (fringe benefit) riconosciuti ai lavoratori dipendenti è fissata a 2.000 euro per chi ha figli fiscalmente a carico (mentre scende a 1.000 euro negli altri casi).

Omaggi erogati dagli esercenti arti e professioni

I professionisti e gli studi associati che acquistano beni per cederli a titolo di omaggio devono distinguere il trattamento fiscale in relazione al fatto che gli stessi vengano donati a clienti o a dipendenti. Nell'ambito del reddito di natura professionale, il trattamento degli omaggi risulta certamente più semplice, in quanto ci si trova sempre e comunque nella categoria di beni che non fanno parte dell'attività propria dell'impresa.

Omaggi a clienti/fornitori	***Omaggi a dipendenti***
Il costo sostenuto all'atto dell'acquisto costituisce spesa di rappresentanza, indipendentemente dal valore unitario del bene, e la sua deducibilità è integrale fino al limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo di imposta (oltre tale limite l'importo degli acquisti per omaggi non risulta più deducibile). Gli omaggi di beni acquisiti appositamente a tal fine di valore imponibile inferiore a 50 euro scontano la piena detrazione	*Il costo di acquisto degli omaggi va classificato nella voce "spese per prestazioni di lavoro dipendente" e non nelle spese per omaggi; pertanto, tali costi sono interamente deducibili dalla base imponibile al fine delle imposte dirette. L'IVA è indetraibile.*

Omaggi a clienti/fornitori	Omaggi a dipendenti
dell'imposta, mentre quelli di valore superiore a 50 euro sono caratterizzati dalla totale indetraibilità dell'IVA.	

Aspetti contabili

Contabilmente la spesa di rappresentanza che rispetti i requisiti per la detrazione IVA (valore unitario dell'imponibile del singolo bene acquistato non superiore a 50 euro e IVA applicata con aliquota del 10%) verrà registrata come segue:

Diversi	*a*	*Banca c/c*		*1.100*
Spese di rappresentanza			*1.000*	
Erario c/IVA			*100*	

Diversamente se la spesa non soddisfa il requisito di detraibilità ai fini IVA (valore unitario dell'imponibile del singolo bene acquistato superiore a 50 euro) avremo:

Spese di rappresentanza	*a*	*Banca c/c*	*1.100*

Dove la voce delle spese di rappresentanza comprenderà al suo interno anche la quota di IVA indetraibile (ipotizzata in questo caso pari al 100%).
Quanto agli omaggi soffermiamoci su quelli destinati alla clientela.
Se l'azienda compra un bene destinato a omaggio all'atto dell'acquisto, unitamente all'uscita finanziaria di cassa o banca, rileverà la voce di Conto economico accesa agli omaggi facendo sempre attenzione alla detraibilità dell'IVA.
Se, invece, il bene omaggiato fosse oggetto della produzione propria si dovrà innanzi tutto rilevare la cessione dell'omaggio che può avvenire con emissione di fattura per singola operazione (ovvero mediante emissione di autofattura).
Nel primo caso le scritture contabili saranno le seguenti, al momento dell'emissione della fattura:

Clienti	*a*	*Diversi*		*1.220*
	a	*Ricavi per omaggi*	*1.000*	
		Erario c/IVA	*220*	

Quindi occorrerà distinguere a seconda che il cedente applichi o meno la rivalsa dell'IVA, in tal caso in fattura occorrerà scrivere alternativamente:

- *con obbligo di rivalsa ai sensi dell'art. 18, D.P.R. n. 633/1972;*
- *senza obbligo di rivalsa ai sensi dell'art. 18, D.P.R. n. 633/1972.*

Nel primo caso, con rivalsa, la scrittura contabile sarà la seguente, con il credito verso il cliente che rimarrà aperto per l'importo dell'IVA e dovrà essere successivamente incassato:

Diversi	*a*	*Clienti*		*1.220*
Ricavi per omaggi			*1.000*	
Cassa			*220*	

Nel secondo caso, senza rivalsa, la scrittura contabile sarà:

Diversi	*a*	*Clienti*		*1.220*
Ricavi per omaggi			*1.000*	
Imposte indeducibili			*220*	

PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI NOVEMBRE 2026

Scadenza	***Tributo/ Contributo***	***Adempimento***
Domenica 15 novembre	***Iva***	***Registrazione*** *- Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.*
		Fattura cumulativa *- Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.*
		Operazioni con l'estero *- Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle* ***fatture attive*** *verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in generale,* ***12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione*** *o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come, ad esempio, le fatture differite), mentre quella riferita alle* ***fatture passive*** *ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il* ***15° giorno del mese successivo*** *a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.*
	Associazioni sportive dilettantistiche	***Registrazioni*** *- Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.*
Lunedì 16 novembre	***Imposte dirette***	***Versamento ritenute*** *- Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). Se l'importo dovuto con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo (artt. 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973) non supera il limite di € 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16.12 dello stesso anno.*
		Redditi 2026 *- I contribuenti che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti devono versare, entro oggi, la relativa rata, con gli interessi.*
		Modello 770 mensile *- Termine di invio della comunicazione dei dati relativi al mese precedente.*

		Imposta sostitutiva su incrementi retributivi *- Versamento dell'imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali, erogati nel mese precedente (art. 1, c. 7 L. 199/2025).*
	Iva	***Liquidazione e versamento*** *- Termine ultimo concesso ai* ***contribuenti mensili*** *per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.*
		Liquidazione e versamento *- Termine ultimo concesso ai* ***contribuenti trimestrali*** *per operare la liquidazione relativa al trimestre precedente e per versare l'eventuale imposta a debito. Il D.Lgs. 108/2024 ha allineato alla scadenza ordinaria del terzo trimestre (16.11, anziché 16.12) il termine ultimo entro cui effettuare il versamento dell'Iva risultante dalle liquidazioni periodiche relative ai primi 3 trimestri dell'anno, nell'ipotesi in cui l'importo dovuto sia inferiore al limite di € 100.*
Lunedì 16 novembre (segue)	***Iva (segue)***	***Versamento*** *- Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2025 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.*
		Contabilità presso terzi *- Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di ottobre 2026, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di settembre 2026.*
		Contribuenti in regime forfetario - *I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l'obbligo di integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell'imposta relativa. In particolare, devono versare l'Iva per le prestazioni di servizi ricevute da non residenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori d'imposta come, ad esempio, gli acquisti in reverse charge.*
		Associazioni in regime 398/1991 *- Termine di versamento dell'Iva relativa al 3° trimestre 2026, mediante il modello F24.*
	Imposta sugli intrattenimenti	***Versamento*** *- Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.*
	Imposta sulle transazioni finanziarie	***Versamento*** *- Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).*
	Inps	***Contributi previdenziali e assistenziali*** *- Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante modello F24.*
		Contributi Gestione Separata *- Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.*
		Gestione ex-Enpals *- Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.*
		Artigiani e commercianti *- Termine per effettuare il versamento della 3ª rata del contributo fisso minimo per il 2026.*
		Agricoltura *- I lavoratori autonomi del settore agricolo devono effettuare il versamento della 3ª rata dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il 2026.*
	Inail	***Autoliquidazione*** *- I datori di lavoro che hanno scelto di rateizzare il premio Inail, relativo al saldo 2025 e all'acconto 2026, devono effettuare il versamento della 4ª e ultima rata.*
Venerdì 20 novembre	***Enasarco***	***Versamento*** *- Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre luglio/settembre 2026.*
	Conai	***Denuncia*** *- Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente.*
Mercoledì 25 novembre	***Iva***	***Elenchi Intrastat*** *- Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.*

Lunedì 30 novembre	**Imposte dirette**	***Modello 730/2026*** *- Al dipendente/pensionato sono trattenute, sugli emolumenti, le somme dovute a titolo di 2ª o unica rata di acconto.*
		Imposta sui servizi digitali *- Termine di versamento dell'acconto, pari al 30% dell'imposta dovuta per l'anno 2025 (art. 1, cc. 21-22 L. 207/2024).*
		Imposta sostitutiva sui redditi di capitale e plusvalenze da cripto-attività *- Termine di versamento della 2ª rata (art. 1, cc. 23-29 L. 207/2024).*
		Assegnazione agevolata beni ai soci / Trasformazione agevolata in società semplice *- Termine di versamento del 40% dell'imposta sostitutiva per le società che hanno effettuato il versamento del 60% entro il 30.09.2026 (art. 1, cc. 35-41 L. 199/2025).*
		Estromissione beni di imprese individuali *- Termine di versamento della 1ª rata dell'imposta sostitutiva in relazione ai beni posseduti al 30.09.2025 ed estromessi dal 1.01.2026 al 31.05.2026 (art. 1, cc. 35-41 L. 199/2025).*
	Imposte dirette e Irap	***Dichiarazione dei redditi*** *- Termine di versamento della 2ª rata di acconto delle imposte dovute (Irpef/Ires/Irap/Ivie/Ivafe) relativamente all'anno 2026.*
Lunedì 30 novembre (segue)	**Cedolare secca**	***Versamento*** *- Termine di versamento della 2ª o unica rata di acconto dell'imposta sostitutiva dovuta per il 2026, per i contribuenti che hanno optato per la cedolare secca.*
	Iva	***Fattura differita*** *- Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.*
		Registrazione, fatturazione *- Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.*
		Enti non commerciali *- Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati con riferimento al secondo mese precedente e del versamento delle relative imposte.*
		Regime IOSS - *Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.*
		Comunicazione *- Termine di invio telematico della comunicazione dati delle liquidazioni periodiche Iva relative al 3° trimestre 2026.*
	Rivalutazione terreni e partecipazioni	***Versamento -*** *Termine di versamento della 3ª rata dell'imposta sostitutiva in relazione alla rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni posseduti al 1.01.2024.*
		Versamento *- Termine di versamento della 2ª rata dell'imposta sostitutiva relativa alle rivalutazioni dei terreni e partecipazioni posseduti al 1.01.2025.*
		Versamento *- Termine di versamento della 1ª o unica rata dell'imposta sostitutiva relativa alle rivalutazioni di terreni e partecipazioni posseduti al 1.01.2026. Entro lo stesso termine deve essere asseverata la perizia di stima.*
	Imposta di bollo	***Fattura elettronica*** *- Termine di versamento dell'imposta di bollo del 1° e 2° trimestre 2026 se di importo inferiore a € 5.000. Termine di versamento dell'imposta relativa al 3° trimestre 2026.*
	Imposta di registro	***Contratti di locazione*** *- Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.*
	Collegamento Pos-Rt	***Adempimento*** *- Termine di registrazione dei collegamenti tra Pos e registratori di cassa per gli strumenti oggetto di variazione o nuova attivazione dal 1 al 30.09.2026.*
	Inps	***Flusso UniEmens*** *- Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.*

	Contributi artigiani e commercianti *- Termine ultimo per effettuare il versamento della 2ª rata della quota di contribuzione 2026 eccedente il contributo minimo.*
	Contributi Gestione Separata *- Versamento del 2° acconto 2026 dei contributi previdenziali per gli esercenti arti e professioni iscritti alla Gestione Separata.*
Libro unico del lavoro	***Adempimento*** *- Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.*
Fasi	***Contributi assistenziali*** *- Termine ultimo per il versamento dei contributi assistenziali relativi al 4° trimestre 2026.*
Enpacl	***Adempimenti*** *- Termine di versamento della 4ª rata del contributo soggettivo e della 3ª rata del contributo integrativo 2026.*

Nota[1]	• ***Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.).*** *L'art. 18, c. 1 D.Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.* • *I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).* • *Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 70/2011].*